APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 21 (Accordo)

1. - Il personale della Compagnia delle ferrovie meridionali passato in servizio degli Stati contraenti precedentemente alla firma del presente Accordo rimane alle dipendenze di detti Stati e non puo' avanzare alcuna pretesa verso la Compagnia.

2. - Il pagamento delle pensioni ai vecchi pensionati della Compagnia delle ferrovie meridionali e' effettuato dagli Stati contraenti secondo i principi finora adottati. I vecchi pensionati della Compagnia delle ferrovie meridionali non possono sollevare alcuna pretesa verso la Compagnia.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it